



# *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

*Ufficio del Massimario*

## **NUOVA IPOTESI DI LITISCONSORZIO NECESSARIO EX ART. 14, COMMA 6-BIS, DEL D.LGS. N. 546/1992**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione  
3, sentenza del 17/04/2025, n. 3074/2025.

### **Composizione**

Pres. Montagna - Rel. Napolitano.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO  
(DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL  
1972) - IN GENERE.

Contenzioso tributario - Unitarietà dell'accertamento fiscale  
- Litisconsorzio necessario nel processo tributario - Nuova ipotesi  
prevista dall'art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546/1992.

### **Massima**

Nel processo tributario, con l'introduzione del comma 6-*bis* dell'art. 14  
del d.lgs. n. 546/1992, è stata prevista, a decorrere dal 5/1/2024, un'ipotesi  
di litisconsorzio necessario, che si realizza quando il contribuente lamenta  
l'omessa ovvero l'invalida notifica di un atto presupposto a quello  
impugnato, con la conseguenza che, se i vizi della notificazione sono  
eccepiuti nei riguardi di un atto presupposto adottato da un soggetto diverso  
da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso dev'essere proposto  
anche nei confronti di quest'ultimo. (Nel caso di specie, il giudice di  
merito ha rilevato che il ricorso introduttivo del giudizio, pur avendo  
denunciato un vizio di notifica dell'atto presupposto emesso da altra  
Amministrazione, era stato notificato solo all'Agente della Riscossione,  
ed ha, pertanto, dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per  
difetto di integrazione del contraddittorio).

### **Rif. normativi**

D. Lgs. n. 546/1992 art. 14  
D. Lgs. n. 546/1992 art. 59

### **Rif. Giurisprudenziali**

### **Anno pubbl.**

2025.

Redattore Antonio Negro